

## OROLOGI DIVERSI

Daniela de Robert, *componente del Collegio del Garante nazionale*

Il trattenimento delle persone migranti ha in comune con la detenzione esclusivamente la sua sostanza di misura privativa della libertà personale, mentre radicalmente diversi sono i presupposti, l'ambito di applicazione e la finalità, come differente è la scarsa regolamentazione del trattenimento.

Come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2001, esso «costituisce la modalità organizzativa prescelta dal Legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti [...] che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorio nazionale.

Tuttavia, tale finalità dichiarata non trova una efficace corrispondenza nei fatti e i trattenimenti appaiono disallineati con i rimpatri: nel 2021 meno della metà delle persone transitate nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) è stata effettivamente rimpatriata (il 49%).

L'inefficienza del sistema di tali Centri, già rilevata nelle precedenti Relazioni al Parlamento, dunque permane e interroga su quel tempo sottratto alla vita e sulla legittimità stessa di tale privazione della libertà. Una privazione – lo ricordiamo – che trova giustificazione esclusivamente nella finalità del rimpatrio, ma che non raggiunge tale finalità in oltre la metà dei casi.

Il tempo sottratto nei Cpr è apparentemente breve (la durata massima del trattenimento è di 120 giorni) e la media della permanenza nelle diverse strutture nell'anno trascorso è stata di 36 giorni, da un minimo di 14,5 giorni del Centri di Caltanissetta ai 73,5 di quello di Macomer. Ma è un tempo vuoto, come vuoti sono gli ambienti e vuota, o perlomeno esigua e labile, anche la dimensione normativa perché le modalità di attuazione del trattenimento di tipo amministrativo non si basano su prescrizioni di rango legislativo.

E le persone stesse, se considerate esclusivamente per la loro irregolarità, rischiano di non essere percepite nella loro integrità personale. Tracciato il confine tra aventi diritto ed esclusi dalla collettività dei 'riconosciuti', nell'ingranaggio dei dispositivi di controllo dell'immigrazione irregolare, il nostro rapporto con le persone rischia di connotarsi in modo improprio, quasi non vedessimo più la persona ma solo il caso che ciascuno di loro rappresenta: da gestire, contenere, associare a un documento, rispondendo meramente alle sue necessità vitali con lo scopo di allontanarla perché la vita compresa in quel caso deve essere altrove. Restituite al proprio Paese o allontanate dalla vita comune per qualche periodo più o meno breve per essere poi rilasciate spesso con un foglio di via che spesso non sarà ottemperato e che riporterà nuovamente nel Cpr.

Il trattenimento assume così nella prassi la fisionomia di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività nei confronti di persone che le Autorità non possono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare.

Ne è una rappresentazione drammatica la vicenda del maggio scorso di un giovane guineano, vittima di un'aggressione, assistito in un Pronto soccorso e qui riconosciuto come irregolare dalla Forze di Polizia che è stato poi considerato solo per la sua posizione giuridica irregolare e portato in un Cpr dove ha deciso di porre fine alla sua vita.

L'approvazione il 19 maggio scorso della direttiva della Ministra dell'interno sui Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri – che sostituisce il vetusto Regolamento dei Cie del 2014 – segna certamente un passo avanti nella regolamentazione di tali Centri; rimane tuttavia la carenza di una cornice normativa che, al pari dell'ordinamento penitenziario, definisca una disciplina completa delle condizioni di trattamento delle persone ristrette.

Nell'ultimo anno, dal mese di giugno 2021, il Garante nazionale ha monitorato 49 operazioni di rimpatrio forzato, di cui 33 anche nella fase di volo. Nei sei anni di attività ha pubblicato undici Rapporti sulle operazioni di rimpatrio forzato, contenenti osservazioni e Raccomandazioni.


Nelle operazioni realizzate congiuntamente con altri Paesi, pur nel rispetto dei principi condivisi, sono emerse prassi diverse da Paese a Paese, per esempio nel ricorso ai mezzi di contenzione. Differenze che possono avere un effetto di spaesamento sulle persone e richiedono una riflessione comune.

Nel 2021 le persone forzatamente rimpatriate sono state 3420, di cui 2171 con volo *charter*. Con un costo pari nel 2020 a 8.334.474,84 € secondo quanto riportato dalla Corte dei conti. Meno del doppio è stato investito in quattro anni per la realizzazione di rimpatri volontari assistiti.

Eppure, la direttiva europea indica che i rimpatri dovrebbero assumere principalmente la connotazione di volontarietà, destinando a quelli forzati un ruolo secondario, di ultima scelta, come ogni atto privativo della libertà. Ma ancora una volta, lo scarto tra l'affermazione di principio e la realtà dei fatti è ampio e i rimpatri volontari assumono nel nostro Paese un ruolo marginale.

Mesi e anni può durare il viaggio verso l'agognata Europa se si parte sprovvisti di un documento, mentre solo poche ore possono servire a percorrere la medesima distanza durante un rimpatrio forzato. Impossibile rilevare nelle due contrapposte dimensioni uno scorrere uniforme e regolare del tempo. Difficile tracciarne la misura se non affidandosi agli orologi molli di Dalì che nel dipinto *La persistenza della memoria* segnano ore diverse nel loro stato di liquefazione, vinti, piegati dall'inafferrabilità di una grandezza fisica che è anche esperienza soggettiva e dall'impossibilità di restituirne un valore assoluto e universale.

Il rimpatrio forzato diviene così anche nella sua durata un fattore di spiazzamento che poco o nulla ha a che fare con un ritorno positivo nel proprio Paese da parte di chi vi è ricondotto.



Proprio nel periodo del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa, il Garante nazionale, ha avviato nuovi percorsi di cooperazione internazionale, nonostante le fosche nubi sopra il cielo. A marzo è stato sottoscritto il primo accordo bilaterale fra Organismi indipendenti di garanzia che rende possibile, grazie a una sorta di staffetta, monitorare il rispetto dei diritti umani nel corso di tutte le fasi di un rimpatrio forzato, anche rispetto agli esiti dei rimpatri in quel Paese, fase che sfuggiva all'occhio del Garante italiano per una questione di competenza territoriale. L'accordo è stato firmato con il *Public Defender* della Georgia e mira a rafforzare il complessivo livello di tutela dei diritti umani in una situazione peculiare e difficile quale è quella del rimpatriare forzatamente una persona.

Infine, il Garante accoglie positivamente il segnale di questi giorni circa l'accordo tra i ministri dell'interno dell'Unione europea per la redistribuzione dei migranti che arrivano via mare, fondato sui principi di solidarietà e responsabilità. Una solidarietà 'obbligatoria' che può assumere la forma della ricollocazione dei richiedenti asilo oppure il sostegno finanziario ai Paesi in prima linea, tra cui l'Italia. Un passo in avanti anche nella sua estensione ai migranti per motivi economici.